

**NEWSLETTER N. 22 - EPIDEMIA COVID-19****START-UP E PMI INNOVATIVE: LE NOVITA' DEL DECRETO RILANCIO**

Gentile Cliente,

con la presente newsletter riepiloghiamo i tratti essenziali delle principali novità introdotte dal cosiddetto Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020 - art. 38) con riferimento a Start-up e Pmi Innovative, con l'avvertenza che alcune delle modifiche apportate dall'articolo 38 del Decreto saranno meglio definite nella loro operatività da appositi Decreti Ministeriali e Provvedimenti, da emanarsi entro il prossimo 18 luglio (60 giorni dalla pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta il 19 maggio scorso).

\* \* \*

**Sommario**

1. RAFFORZAMENTO DELLA MISURA "SMART&START ITALIA" (art. 38 comma 1).....	2
2. SMART MONEY (art. 38 comma 2) .....	2
3. FONDO DI SOSTEGNO AL VENTURE CAPITAL (art. 38 comma 3).....	2
4. START-UP INNOVATIVE COME ISTITUTI DI RICERCA (art. 38 comma 4) .....	2
5. PROROGA TEMPORALE STAR-UP INNOVATIVE (Art. 38 comma 5) .....	3
6. FONDO DI GARANZIA PMI (Art. 38 comma 6) .....	3
7. NUOVA DETRAZIONE 50% PER INVESTITORI PERSONE FISICHE (Art. 38 commi da 7 a 9) .....	3
8. INVESTOR VISA FOR ITALY (Art. 38 comma 10) .....	3

## 1. RAFFORZAMENTO DELLA MISURA “SMART&START ITALIA” (art. 38 comma 1)

Il primo intervento atto a rafforzare le agevolazioni per le Start-up innovative riguarda la misura “Smart&Start Italia”: vengono infatti destinati 100 milioni di euro per l’anno 2020 al fine di finanziare piani di impresa con spese comprese tra 100 mila e 1,5 milioni di euro.

La misura, ricordiamo, consiste nella concessione da parte di Invitalia di un finanziamento a tasso zero per un importo pari all’80% delle spese ammissibili. Questa percentuale può salire al 90% se la startup è costituita interamente da donne e/o da giovani sotto i 36 anni, oppure se tra i soci è presente un esperto col titolo di dottore di ricerca italiano (o equivalente), che lavora all’estero e vuole rientrare in Italia.

Nella relazione illustrativa del Decreto, inoltre, si fa menzione alla possibilità di “convertire il finanziamento in uno strumento partecipativo, accompagnato dall’ingresso nel capitale sociale di un investitore e/o aumento del capitale stesso, la cui restituzione sarà legata al rendimento aziendale”. Ad oggi, tuttavia, non è stato chiarito quali saranno le condizioni e le modalità operative di questa conversione e si dovrà attendere l’emanazione di un apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

## 2. SMART MONEY (art. 38 comma 2)

Un altro strumento atto a garantire maggiore liquidità alle Start-up innovative è la linea di intervento definita “Smart Money”, che si affianca allo Smart&Start Italia.

Tale misura consiste in un contributo a fondo perduto da erogarsi alle Start-up innovative per l’acquisizione dei servizi prestati, a titolo di esempio, da incubatori, acceleratori, università, *innovation hub*, anche con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra start-up innovative e questi soggetti.

La concessione dei contributi avverrà ai sensi del regolamento “*de minimis*” (reg. UE n. 1407/2013) e sarà disciplinata da un apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Il plafond complessivo messo a disposizione dal decreto è di euro 10 milioni.

## 3. FONDO DI SOSTEGNO AL VENTURE CAPITAL (art. 38 comma 3)

Il decreto Rilancio prevede, inoltre, il rafforzamento del “Fondo di sostegno al venture capital” introdotto con la Legge di Bilancio 2019 e già operativo da un anno: la dotazione di 30 milioni prevista per il 2020 passa a 200 milioni.

Il Fondo ha l’obiettivo di agevolare l’investimento nel capitale delle Start-up e Pmi innovative tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi., secondo le modalità operative che saranno adottate con decreto del Ministero.

## 4. START-UP INNOVATIVE COME ISTITUTI DI RICERCA (art. 38 comma 4)

Una ulteriore novità concerne l’equiparazione delle start-up innovative alle università e agli altri istituti di ricerca ai fini della maggiorazione della percentuale di ammissibilità di spese al beneficio del credito d’imposta in R&S: a questo riguardo, chi sottoscrive contratti di ricerca c.d. *extra muros* con una start-up innovativa, potrà agevolare il relativo compenso come fosse un compenso pagato ad università o istituto di ricerca (quindi in misura maggiore<sup>1</sup>), mentre secondo la normativa previgente alle modifiche in commento, sarebbe stato agevolato in misura minore quale “semplice” servizio di consulenza/servizio equivalente<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Concorso a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare.

<sup>2</sup> Concorso a formare la base di calcolo del credito d’imposta nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese del personale ovvero delle spese per contratti di ricerca *extra muros*.

## 5. PROROGA TEMPORALE START-UP INNOVATIVE (Art. 38 comma 5)

Viene prorogata di un anno la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative e, allo stesso modo, sono allungati i termini previsti per l'accesso a incentivi pubblici.

Il decreto, però, prevede anche che “la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non si applica ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente”.

## 6. FONDO DI GARANZIA PMI (Art. 38 comma 6)

Il decreto destina una quota aggiuntiva di 200 milioni di euro del Fondo di Garanzia PMI ad esclusivo beneficio delle sole start-up innovative.

## 7. NUOVA DETRAZIONE 50% PER INVESTITORI PERSONE FISICHE (Art. 38 commi da 7 a 9)

I commi da 7 a 9 del Decreto Rilancio introducono un regime fiscale agevolato rivolto esclusivamente alle persone fisiche (e OICR) che investono in startup o in PMI innovative. In particolare, viene prevista una detrazione d'imposta pari al 50% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up (e PMI) innovative direttamente ovvero per il tramite di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative. L'investimento massimo detraibile per periodo di imposta non può eccedere l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni.

L'agevolazione fiscale è concessa ai sensi del regolamento *de minimis* e integra il quadro delle misure volte a stimolare la partecipazione al capitale delle start up e delle PMI innovative, che, ricordiamo, si fonda attualmente su due pilastri:

1. gli incentivi fiscali per investimenti effettuati da persone fisiche e giuridiche in start up e PMI innovative che si focalizza su un taglio di investimenti più elevato (agevolazioni fiscali del 30% fino a 1 milione di euro per le persone fisiche e del 30% fino a €1,8 milioni per le persone giuridiche);
2. il Fondo Nazionale di Innovazione.

3

Ad oggi non è chiaro se tale nuova detrazione sia alternativa agli incentivi previsti dal primo pilastro di cui sopra o se si tratta di agevolazioni che possono coesistere.

L'interpretazione oggi più accreditata prevede che un investitore persona fisica che investe, ad esempio, 1 milione di euro in una start-up o Pmi innovativa, abbia diritto alla detrazione Irpef del 50% su 100 mila euro investiti, quindi 50 mila euro, e alla detrazione del 30% per i restanti 900 mila euro, cioè 270 mila euro. Si auspica comunque un intervento delle istituzioni per chiarire questo fondamentale aspetto della normativa.

## 8. INVESTOR VISA FOR ITALY (Art. 38 comma 10)

Il Decreto Rilancio, infine, dimezza le soglie minime per l'attrazione degli investimenti dall'estero verso le società di capitali e le start-up innovative italiane previsto dal c.d. *Investor Visa for Italy*. A questo proposito, ricordiamo come la Legge di Bilancio 2017 avesse introdotto una tipologia di visto dedicata ai cittadini non Ue che intendono effettuare investimenti di importo significativo in aree strategiche per l'economia e per la società italiana.

Per poter ottenere tale visto, il cittadino non UE doveva aver effettuato almeno uno dei seguenti investimenti:

- almeno 2 milioni di euro in titoli di Stato a medio-lungo termine;
- almeno 1 milione di euro in società di capitali italiane;
- almeno 500mila euro nel caso di start-up innovative;

- almeno 1 milione di euro per donazioni in ambito culturale, ambientale e sociale.

La disposizione di cui al comma 10 del DL Rilancio ora dimezza i valori sopra elencati allo scopo di incentivare l'utilizzo del programma "Investor Visa" e, quindi, facilitare l'afflusso in Italia di capitali dall'estero.

\* \* \*

Tutto quanto sopra, lo Studio resta a completa disposizione per qualsiasi approfondimento e/o chiarimento.

**AGFM**